

REGOLAMENTO (CEE) N. 92/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1988

che fissa, per l'esercizio contabile 1988, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, contenente norme d'applicazione per la tenuta della contabilità ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole⁽³⁾, fissa l'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 650/87 della Commissione⁽⁴⁾, la retribuzione forfettaria per l'esercizio contabile 1987 è stata fissata a 90 ECU per scheda aziendale;

considerando che l'aumento del livello generale dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della

scheda aziendale rendono necessaria una revisione di tale importo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria che la Commissione versa ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata è fissata, per l'esercizio contabile 1988, a 95 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

⁽²⁾ GU L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 5. 3. 1987, pag. 18.